

**-DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di *“assistenza legale al Sistema delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna e alle società controllate dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna (di seguito “Unioncamere Emilia-Romagna”)*” - CIG 7713267549**

**Codice Procedura RERCAMPA###0001**

<b>1. PREMESSE</b> .....	3
<b>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....	3
2.1. Documenti di gara.....	3
2.2. Chiarimenti.....	4
2.3. Comunicazioni.....	4
2.4. REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA.....	5
<b>3. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA</b> .....	5
<b>4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	7
<b>5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI</b> .....	7
5.1. Durata	7
<b>6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	7
<b>7. REQUISITI GENERALI</b> .....	9
<b>8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b> .....	9
8.1. Requisiti di idoneità.....	10
8.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	10
8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	10
8.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	10
8.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	11
<b>9. AVVALIMENTO</b> .....	12
<b>10. SUBAPPALTO</b> .....	13
<b>11. GARANZIA PROVVISORIA</b> .....	13
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</b> .....	17
<b>13. TERMINE PER LA FIRMA DIGITALE E PER LA MARCATURA TEMPORALE</b> .....	17
<b>14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b> .....	17
<b>15. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> .....	19
<b>16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	20
<b>17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA</b> .....	24
<b>18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA</b> .....	24
<b>19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b> .....	25
19.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	25
- il terzo decimale verrà arrotondato per ecc.....	30
<b>20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	30
<b>21. COMMISSIONE GIUDICATRICE</b> .....	31
<b>22. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</b> .....	31
<b>23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b> .....	33
<b>24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</b> .....	33
<b>25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b> .....	35
<b>26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	35

**PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE AL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA-ROMAGNA E ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA-ROMAGNA (DI SEGUITO "UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA")**

**Codice Procedura RERCAMPA###0001**

**1. PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 106 del 30/11/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di *“assistenza legale al Sistema delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna e alle società controllate dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna (di seguito “Unioncamere Emilia-Romagna”)”*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo principale di svolgimento del servizio è la sede di Unioncamere Emilia-Romagna in Bologna, codice NUTS ITH55.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento.

CIG 7713267549

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Claudio Pasini.

**2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

**2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e lo schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara con relativi allegati;
- 4) Manuale di utilizzo piattaforma GPA.

La documentazione di gara è disponibile all'interno della piattaforma GPA e sul sito internet:  
<http://www.ucer.camcom.it>

## **2.2. CHIARIMENTI**

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso per la manifestazione d'interesse e Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo **recam@pec.gpa-eprocurement.com**, riportante nell'oggetto il **Codice Procedura RERCAMPA####0001**, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA e all'indirizzo internet <http://www.ucer.camcom.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante la piattaforma GPA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### **2.4. REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA**

Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e Google Chrome;
- una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- un Kit di marcatura temporale rilasciata dal Certificatore iscritto all'elenco, ex art. 28, D.P.R. 445/2000, disponibile sul sito [www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it);
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l'obbligo per le Società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); in particolare l'art. 16 stabilisce che mentre per le società di nuova costituzione il vincolo è immediato, per le società costituite prima del 29 novembre 2008 l'obbligo è diventato vincolante dal 29 novembre 2011).

### **3. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA**

La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa **registrazione alla piattaforma GPA** ed alla conseguente **richiesta di abilitazione telematica** alla procedura in oggetto.

La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al **sito internet** <http://www.gestioneprocedureacquisto.com>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- registrarsi alla piattaforma GPA all'indirizzo **www.gestioneprocedureacquisto.com**, selezionando dal menù **Registrazione** la voce **Operatore economico**. Compilare quindi la schermata con tutti i dati dell'impresa e cliccare sul pulsante **Invia**;
- attendere la ricezione di una comunicazione a mezzo PEC con le credenziali di primo accesso alla piattaforma GPA;
- una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù "**Procedure**" – **Sezione "Richiesta Abilitazione Procedure"**: all'interno di questa sezione l'operatore economico dovrà ricercare mediante il **Codice Procedura RERCAMPA###0001** la procedura in oggetto e azionare il pulsante "**Richiedi abilitazione**";
- attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.

Una volta ottenuta l'abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in oggetto secondo le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- cliccare sulla voce **Selezione procedura**;
- selezionare la procedura in oggetto con **Codice Procedura RERCAMPA###0001** e cliccare sulla voce **Salva selezione**;
- dal menù principale selezionare la voce **Procedura** → **Dettagli**;
- cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all'interno della stringa relativa alla procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente. Al fine della presentazione dell'offerta sarà quindi necessario che l'impresa capogruppo mandataria effettui una registrazione ed una successiva abilitazione in nome e per conto del RTI dal menù **Registrazione** → **A.T.I.** all'indirizzo <http://www.gestioneprocedureacquisto.com>.

In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente.

#### **4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

**4.1** L'appalto è costituito da un unico lotto perché il servizio ha natura intellettuale ed è complesso, pertanto è necessario assicurare l'omogeneità di metodo nell'esecuzione del servizio di assistenza legale.

##### **4.2 – Oggetto dell'appalto**

Il presente documento, unitamente all'allegato capitolato speciale, disciplina l'affidamento del servizio di *“assistenza legale al Sistema delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna e alle società controllate dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna (di seguito “Unioncamere Emilia-Romagna”)*”.

**4.3** Il valore complessivo del servizio a base d'asta è stimato in € 290.000,00 oltre IVA.

L'amministrazione si riserva di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo avente un valore ulteriore opzionale di € 290.000 oltre IVA.

Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 580.000,00 oltre iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

#### **5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **5.1. DURATA**

La durata dell'appalto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'amministrazione si riserva il diritto di rinnovare il contratto per ulteriori due anni.

#### **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## **8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## **8.1. REQUISITI DI IDONEITA**

a) (eventuale in caso di società) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Iscrizione all'Ordine Forense nel caso di partecipazione di professionisti, singoli o associati;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **8.2. REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA**

Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.

## **8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

a) aver realizzato nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo complessivo almeno pari a € 250.000,00.

b) aver stipulato nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara almeno un contratto per servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo pari a € 100.000,00.

Per servizi analoghi si intendono servizi legali resi in assistenza ad amministrazioni pubbliche.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

## **8.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Ordine Forense, nel caso di partecipazione di professionisti singoli o associati, deve essere posseduta da ciascun professionista.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 lett a) deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese o dai professionisti associati. L'operatore economico capogruppo deve possedere una percentuale minima di requisiti pari almeno al 40% e deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese mandanti.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 b) non è frazionabile e deve essere posseduto dall'operatore economico capogruppo.

## **8.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate

esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 b) non è frazionabile e deve essere posseduto dal Consorzio o da un consorzio esecutore.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In relazione ai requisiti dell'iscrizione all'Ordine il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **10. SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice pari al valore del servizio nel primo biennio.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **IT 10I0638502461100000004805**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesjsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per **180** giorni, dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la

conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **13. TERMINE PER LA FIRMA DIGITALE E PER LA MARCATURA TEMPORALE**

I file relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica di cui ai successivi artt. 18 e 19 dovranno, **pena esclusione**, essere **sottoscritti digitalmente e marcati temporalmente entro le ore 11.00 del giorno 11 gennaio 2019.**

Il numero seriale che identifica la marcatura temporale dell'offerta tecnica (file PDF e file XLS) e dell'offerta economica (file PDF e file XLS), insieme alla data e all'ente certificatore, dovranno essere indicati in un apposito modello allegato al presente disciplinare denominato “**MarcaTemporale\_OffertaEconomicaTecnica\_RERCAMPA###0001.xls**”.

Il modello di cui sopra dovrà essere inviato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel successivo articolo.

## **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Gli operatori economici dovranno inviare, a pena di esclusione, **dalle ore 12:01 del giorno 5 gennaio 2019 alle ore 12:00 del giorno del 11 gennaio 2019** all'indirizzo di posta elettronica certificata **recam@pec.gpa-eprocurement.com**, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla piattaforma GPA e **riportando tassativamente nell'oggetto il Codice Procedura RERCAMPA###0001**, la seguente documentazione:

- Tutta la documentazione di cui alla **Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa**, di cui al successivo art. 16;
- **Il modello contenente il numero delle marche temporali relative all’offerta tecnica e all’offerta economica** di cui al precedente art. 13.

**Entro i termini NON dovranno essere inviati, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara, i file relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica di cui ai successivi artt. 17 e 18.**

Il termine per l’invio dei file (PDF e XLS) relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica sarà comunicato mediante la piattaforma GPA dall’Amministrazione a tutti gli operatori economici ammessi alle successive fasi della procedura.

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all’ora italiana.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d’asta (in caso di lotto comprendente più prodotti si fa riferimento al valore complessivo del lotto posto a base d’asta), pari a zero.

L’invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall’operatore economico che collegandosi alla piattaforma GPA verificherà la corretta ricezione dei documenti inviati all’interno della procedura in oggetto (Operatore Economico → Manutenzione → Anagrafica → Box documenti).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale informatico, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta telematica A contiene:

### **1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo – DGUE (**file PDF tassativamente denominato “DGUE – Documento di Gara unico Europeo”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**), compilato nelle Parti II, III IV e VI. Per la compilazione si rinvia al Vademecum di istruzioni.

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:

1. Il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2. aver realizzato nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo complessivo almeno pari a € 250.000,00;
3. aver realizzato nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara almeno un servizio analogo a quelli oggetto di gara per un importo complessivo almeno pari a € 100.000,00.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, ogni Operatore Economico partecipante deve fornire un DGUE sulla propria situazione recante le

informazioni richieste dalle Parti da II a VI; nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

La dichiarazione di cui al punto 1), in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge. In questo caso il legale rappresentante che sottoscrive il DGUE deve inserire nel medesimo documento il nominativo di tutte le figure per le quali occorre garantire il possesso dei requisiti generali.

Le altre figure per le quali, ai sensi dell'art.80 comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sono:

1. in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
2. in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
4. in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Se il legale rappresentante che sottoscrive il DGUE non inserisce nel medesimo documento il nominativo delle altre figure per le quali deve essere garantito il possesso dei requisiti generali dovrà essere presentata una dichiarazione apposita (**file PDF tassativamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione ex art. 80”**) da parte di ciascuno di questi seguendo il modello predisposto (utilizzare **Allegato B**).

Nella Parte II lett. D) relativa al subappalto il concorrente deve dichiarare se intende avvalersi di tale facoltà e in tal caso deve indicare le attività che intende subappaltare. Qualora si avvalga del subappalto il concorrente ha l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori proposti, ai sensi dell'art.105, comma 6, del Codice, per ciascuna tipologia di prestazione e deve allegare il DGUE di ciascun subappaltatore compilato nelle Sezioni A e B della Parte II, nella Parte III e nella Parte VI.

A norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell'importo totale dell'affidamento.

Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell'apposita sezione del modello DGUE (parte II sezione “D”), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto i legali rappresentanti dell'impresa subappaltatrice dovranno dichiarare (**file PDF tassativamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione ex art. 80”**) di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs 50/2016 (utilizzare **Allegato B**).

## **2. DICHIARAZIONE (UTILIZZARE Allegato A)**

Dichiarazione integrativa (**file PDF tassativamente denominato “DICINT – Dichiarazione integrativa”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**) attestante:

- 2.1) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2.2) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2.3) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
- 2.4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
- 2.5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;
- 2.6) di disporre di mezzi idonei allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- 2.7) l'indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale dell'impresa con la relativa motivazione;
- 2.8) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.

**3. CAUZIONE PROVVISORIA** dell'importo pari a € 5.800,00 costituita, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 (**file PDF tassativamente denominato “GARPRO – Garanzia provvisoria”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**).

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario l'amministrazione aggiudicatrice e contenere, ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D.lgs. 50/16, l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c., la rinuncia

alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16.

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia del certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE.

**3.1 Impegno del fideiussore (file PDF tassativamente denominato “IMPDEF – impegno fideiussore garanzia definitiva”, sottoscritto digitalmente dal soggetto che rilascia la dichiarazione di impegno)**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 93 comma 8. Tale dichiarazione può essere riportata all'interno della cauzione provvisoria sopra richiesta.

#### **4. RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA**

CIG **7713267549** - € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara e nelle istruzioni operative pubblicate sul sito <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni> (**file PDF tassativamente denominato “ANAC – Contributo ANAC”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**).

#### **5. CODICE PASSOE**

acquisito a seguito di registrazione al servizio AVCPASS di cui alla Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni del 8/5/2013 e del 5/6/2013 (**file PDF tassativamente denominato “PASSOE – Codice PASSOE”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**).

L'eventuale mancanza del Codice PASSOE non comporterà né esclusione né richiesta di integrazione in gara verso tutti i concorrenti. Sarà richiesta l'integrazione del Codice esclusivamente nei confronti del concorrente aggiudicatario.

**6 PROCURA**, in copia conforme all'originale (**file PDF tassativamente denominato “DOCPRO – Procura”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**), nel caso in cui il sottoscrittore dell'offerta dell'Operatore Economico candidato sia un procuratore ed i suoi poteri di impegnare lo stesso Operatore Economico candidato non siano desumibili dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA**

Con riferimento all'offerta tecnica dovranno essere presentati con le modalità specificate all'interno del presente disciplinare i seguenti file:

- **File in formato PDF dell'offerta tecnica, tassativamente denominato “OFFTEC – Offerta tecnica”**, avente le caratteristiche più oltre indicate;
- **File in formato XLS dell'offerta tecnica, tassativamente denominato “OFFTEC – Offerta tecnica”**, prodotto secondo il modello allegato al presente disciplinare.

All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde.

Il file PDF dell'offerta tecnica contiene la proposta tecnico-organizzativa redatta secondo i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1 .

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento all'offerta economica dovranno essere presentati con le modalità specificate all'interno del presente disciplinare i seguenti file:

- **File in formato PDF dell'offerta economica, tassativamente denominato “OFFECO – Offerta economica”**, prodotto secondo il modello C allegato al presente disciplinare;



- **File in formato XLS dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO - Offerta economica"**, prodotto secondo il modello allegato al presente disciplinare.

All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde.

Il file PDF dell'offerta economica (predisposto secondo l'allegato C) contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere fino alla seconda cifra decimale, sull'importo a base d'asta.

Non sono richiesti costo della manodopera e costo della sicurezza trattandosi di servizio legale.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è **sottoscritta digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX

<p>1. Curriculum dei professionisti coinvolti nella realizzazione dei servizi</p>	<p><b>30 punti:</b> saranno in particolare premiate l'attinenza delle esperienze pregresse all'oggetto della presente procedura e la complessità delle questioni giuridiche affrontate</p>	<p><b>1.1</b> competenza rilevabile dal curriculum in relazione al diritto annuale camerale e relative normative (art 18, comma 4, L. 580/93; dm 359 /2001; dm 54/2005);</p>	<p>6 punti</p>
		<p><b>1.2</b> competenza rilevabile dal curriculum in relazione alla attività sanzionatoria ed ispettiva degli enti camerali</p>	<p>6 punti</p>
		<p><b>1.3</b> competenza rilevabile dal curriculum in relazione alla normativa inerente all'attività di regolazione del mercato svolta dalle camere di commercio;</p>	<p>4 punti</p>

	<p><b>1.4</b> competenza rilevabile dal curriculum in relazione ad albi e ruoli camerali e relativa normativa</p>	<p>4 punti</p>
	<p><b>1.5</b> competenza rilevabile dal curriculum in relazione alle problematiche relative alla gestione del personale pubblico e privato</p>	<p>4 punti</p>
	<p><b>1.6</b> competenza rilevabile dal curriculum in relazione alla contrattualistica di diritto privato e convenzioni tra enti pubblici e/o privati;</p>	<p>3 punti</p>
	<p><b>1.7</b> competenza rilevabile dal curriculum in relazione a gare ed appalti</p>	<p>3 punti</p>

<p>2. descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività di assistenza giuridico-legale</p>	<p><b>40 punti massimo:</b> saranno in particolare premiate le modalità di organizzazione delle figure professionali offerte nella realizzazione del servizio, le modalità di gestione delle relazioni e modalità di cooperazione con la committente e la descrizione delle penali di cui all'art. 12, lettera c), del Capitolato tecnico</p>	<p><b>2.1</b> partecipazione ad incontri o tavoli tecnici</p>	punti 10
		<p><b>2.2</b> formulazione di pareri orali per questioni che non necessitano di approfondimento e/o di studio;</p>	3 punti
		<p><b>2.3</b> formulazione di pareri scritti da rendere in via formale od informale che comportino approfondimento e studio</p>	5 punti
		<p><b>2.4</b> esame e studio di pratiche a supporto dell'attività aziendale;</p>	7 punti
		<p><b>2.5</b> redazione di relazioni, di atti giudiziari, di contratti, di convenzioni con l'impegno di partecipare a eventuali incontri;</p>	5 punti

		2.6 partecipazione attiva alle riunioni degli organi dei soggetti di cui al punto 1;	10 punti
Servizi Aggiuntivi offerti	<b>10 punti massimo:</b> verranno in particolare premiati servizi che contribuiscano alla qualificazione professionale dei funzionari delle amministrazioni destinatarie del servizio, nelle materie di cui all'art. 1 del Capitolato tecnico		

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo la formula del metodo aggregativo-compensatore:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

$\sum_n$  = Sommatoria

n = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Nell'attribuzione dei punteggi qualità la Commissione giudicatrice utilizzerà il seguente metodo.

La Commissione giudicatrice unanimemente individuerà il coefficiente tra 0 e 1 da attribuire alla offerta del concorrente i-esimo.

Se al termine dell'attribuzione dei coefficienti a tutti i concorrenti per ciascun elemento di valutazione non sarà individuato un coefficiente massimo, la Commissione procederà a riparametrare ad 1 il coefficiente attribuito alla migliore offerta ed ad assegnare proporzionalmente i coefficienti anche alle altre offerte.

La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per ogni elemento di valutazione venga assegnato il massimo punteggio.

Non verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a punti 50/80.

## 19.2 OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$V_i = [(RIB_i / RIB_{max}) \text{ elevato a } 0,2] \times 20$$

$V_i$  = punteggio dell'iesimo concorrente;

$Rib(i)$  = ribasso percentuale dell'iesimo concorrente;

$Rib(max)$  = ribasso percentuale più alto

Non sono ammesse offerte in aumento.

Nei procedimenti di calcolo sopra descritti, i valori numerici verranno arrotondati al terzo decimale con le seguenti modalità:

**- IL TERZO DECIMALE VERRÀ ARROTONDATO PER ECCESSO.**

## **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta telematica avrà luogo il **giorno 14 gennaio 2019, alle ore 15,00** e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA.

Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma GPA almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma GPA almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta telematica, a verificare il tempestivo invio di quanto indicato nel precedente punto 16 e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la piattaforma GPA.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **22. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a fornire alla commissione giudicatrice gli accessi alla piattaforma GPA per poter procedere alle valutazioni delle offerte.

Scaduto il termine di invio dei file contenenti le offerte tecniche, la commissione giudicatrice, in seduta telematica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 19.1 e li comunica RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. **La**

**commissione non procederà a richiedere l'invio dei file relativi all'offerta economica dei predetti operatori.**

Scaduto il termine di invio dei file contenenti le offerte economiche, in apposita seduta telematica la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione mediante la piattaforma GPA, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.2.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si provvederà a richiedere agli operatori economici interessati, in busta chiusa e sigillata, offerta tecnica migliorativa. In caso d'inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta telematica, redige la graduatoria mediante la piattaforma GPA e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice mediante l'utilizzo della piattaforma GPA - i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla



Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede mediante piattaforma GPA al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € **662,60 iva compresa**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è Unioncamere Emilia Romagna nella persona del suo Legale Rappresentante e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP Claudio Pasini cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.

## **27. INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI REGISTRAZIONE, DI ABILITAZIONE E DI INVIO DELLE OFFERTE**

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e di invio delle offerte:

- tramite PEC all'indirizzo [gpa@pec.it](mailto:gpa@pec.it)
- telefonicamente al numero 0245074451, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30